

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2002

relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2003/18/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽¹⁾, prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.
- (2) A norma dell'articolo 21, paragrafo 5, dell'accordo europeo, la Comunità e la Romania devono esaminare, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni.
- (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo con la Romania sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dell'esito dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo, compresi i miglioramenti dei vigenti regimi preferenziali approvati dalla decisione 98/626/CE del Consiglio⁽²⁾.
- (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania⁽³⁾. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.
- (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo con la Romania si sono conclusi il 18 giugno 2002.
- (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorrerebbe approvare il

nuovo protocollo dell'accordo europeo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra (in seguito denominato «il protocollo»).

- (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario⁽⁴⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁵⁾.
- (9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 2435/2000 è stato sostituito e dovrebbe quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità europea il protocollo che adegua gli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Articolo 2

1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità allo scopo di impegnare la Comunità.
2. Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di approvazione di cui all'articolo 3 del protocollo.

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.1994, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 301 dell'11.11.1998, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti negli allegati XI e XII di cui all'articolo 21, paragrafi 2 e 4, quali modificati, dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato Ab) del regolamento (CE) n. 2435/2000 sono detratti integralmente dai quantitativi previsti nell'allegato Ab) del protocollo accluso, eccetto i quantitativi le cui licenze d'importazione sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio ⁽¹⁾ ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito in virtù delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 2435/2000 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2002.

Per il Consiglio

La Presidente

L. ESPERSEN

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Romania

(di cui all'articolo 4)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4598 09.4537	0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina di peso inferiore o uguale a 80 kg Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 300 kg
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau
09.4753	0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate
09.4756	ex 0203	Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate
09.4765	0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51	Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, freschi o refrigerati Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, congelati Carni della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina
09.5855	0207	Carni e frattaglie commestibili di volatili della voce 0105
09.4758	0406	Formaggi e latticini
09.6101	0702 00 00	Pomodori
09.6103	0703 10 19	Cipolle, escluse quelle da seme
09.6105	ex 0704 10 00 0704 90 10 0704 90 90	Cavolfiori e cavoli broccoli, dal 15 aprile al 30 novembre Cavoli bianchi e cavoli rossi Altri
09.6107	ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 1° novembre al 15 maggio
09.5611	ex 0707 00 05	Cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre
09.6109	0708 20 00	Fagioli
09.6111	0709 60 10	Peperoni
09.6113	0710 21 00 0710 22 00 0710 29 00	Piselli, congelati Fagioli, congelati Altri legumi da granella, congelati
09.4726	0711 51 00 2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus
09.6119	0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90	Mele, diverse da quelle da sidro
09.6121	0809 10 00	Albicocche
09.6123	0809 40 05	Prugne

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.6125	0810 10 00	Fragole
09.6131	0813 10 00 0813 20 00 0813 30 00	Albicocche, secche Prugne, secche Mele, secche
09.4766	1001	Frumento (grano) e frumento segalato
09.5871	1005 10 90	Granturco destinato alla semina, diverso dal granturco ibrido
09.4767	1005 90 00	Granturco non destinato alla semina
09.5872	1101 1103 11 1103 20 60	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato Semole e semolini di frumento (grano) Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)
09.5873	1107	Malto
09.6133	1209 29 80 1209 99 91 1209 99 99	Altri semi, frutti e spore
09.6137	1512 11 91 1512 19 91	Oli di girasole
09.4751	1601 00 91 1601 00 99	Salsicce e salami, esclusi quelli di fegato
09.6139	1602 31 1602 32 1602 39	Preparazioni e conserve di carni di volatili
09.4752	1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carni della specie suina domestica
09.4768	1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina
09.6141	2001 10 00 2001 90 60 2001 90 70 2001 90 75 2001 90 85 2001 90 93 2001 90 96	Cetrioli e cetriolini, conservati Altri ortaggi, legumi e frutta, conservati
09.6143	2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99	Pomodori conservati
09.5545	2003 10 20 2003 10 30	Funghi del genere Agaricus
09.6145	2005 40 00	Piselli
09.5723	2007 10 99 2007 99 10 2007 99 98	Altre preparazioni omogeneizzate Puree e paste di prugne Altre preparazioni
09.6149	2401 10 60 2401 10 70 2401 20 60 2401 20 70	Tabacco